




Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA



Documentazione per le Commissioni  
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione dei Presidenti delle Commissioni agricoltura  
dei Parlamenti dell'UE

*Budapest, 31 marzo – 1° aprile 2011*

n. 71

29 marzo 2011





# Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni  
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

## Riunione dei Presidenti delle Commissioni agricoltura dei Parlamenti dell'UE

*Budapest, 31 marzo – 1° aprile 2011*

n. 71

29 marzo 2011

Il dossier è stato curato dall'**UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA**  
(☎ 066760.2145 ✉ [cd RUE@camera.it](mailto:cd RUE@camera.it))

---

**I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.**

# INDICE

<b>SCHEDE DI LETTURA</b>	1
<b>EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE</b>	3
• Trattato di Lisbona	3
• Programma di lavoro della Commissione	3
• Comitato delle regioni	3
• Risoluzione del Parlamento europeo	4
• Conferenza sugli esiti del dibattito <i>online</i>	4
• Comunicazione della Commissione europea (COM(2010)672)	4
• La risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011	5
<b>LA COMUNICAZIONE SULLA NUOVA PAC</b>	7
• Iter della comunicazione	9
<b>LA POLITICA COMUNE DELLA PESCA</b>	13
• Evoluzione della politica della pesca UE	13
• Il libro verde e la consultazione pubblica del 2009	17
• Le linee guida del futuro programma PCP	18
• La relazione sul Fondo comune della pesca	19
• L'acquacoltura	20
<b>GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM)</b>	21
• Il contenuto della proposta di regolamento	23
• La raccomandazione	24
• Iter	25



## **Schede di lettura**



## EVOLUZIONE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

Il sostegno della **competitività** degli agricoltori e dello **sviluppo delle zone rurali**, in particolare quelle svantaggiate, sono sempre stati gli assi portanti della politica agricola comune (PAC).

Il cammino di riforma della PAC dagli inizi degli anni 90 ha incluso due riforme principali (1992 e 2003) e due significative revisioni (1998 e 2008) che hanno consentito alla politica di adattarsi alle sfide degli ultimi due decenni.

Momenti importanti nell'evoluzione della PAC hanno riguardato il graduale svincolo dell'erogazione dei sussidi **dalle quantità prodotte puntando** piuttosto sulla **qualità dei prodotti**, passando quindi dall'aiuto alla produzione all'**aiuto ai produttori**, includendo, inoltre, nella politica agricola nuovi criteri, tra i quali la **tutela ambientale**.

La necessità di riformare la PAC dopo il 2013 è scaturita principalmente dall'esigenza di tenere maggiormente conto della **diversità** e della ricchezza delle **agricolture** dei 27 Stati membri dell'UE.

### Trattato di Lisbona

In materia di politica agricola il Trattato di Lisbona ha attribuito poteri decisionali al Parlamento europeo, che è diventata quindi protagonista insieme a Commissione e Consiglio delle iniziative in materia.

Importanti implicazioni per la PAC dovrebbero scaturire dalla piena attuazione della dimensione territoriale della coesione, introdotta dal Trattato di Lisbona tra gli obiettivi e le politiche dell'Unione europea (art. 3 del Trattato sull'UE).

L'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'UE precisa espressamente che la coesione territoriale deve tradursi in una specifica attenzione alle zone rurali e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali, tra le altre, le regioni di montagna.

### Programma di lavoro della Commissione

Nel **programma** della Commissione europea per il **2011** si afferma che la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e lo sfruttamento del potenziale innovativo di settori come l'agricoltura e la pesca saranno al centro delle proposte della Commissione riguardanti la revisione della politica agricola comune e della politica comune della pesca per il periodo coperto dal nuovo quadro finanziario pluriennale.

### Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni dell'UE nella sessione plenaria del 9-10 giugno 2010 ha approvato un [parere di iniziativa](#).

## **Risoluzione del Parlamento europeo**

Il Parlamento europeo nella riunione plenaria dell'8 luglio 2010 ha approvato una [risoluzione](#) sul futuro della PAC dopo il 2013, su proposta del documento di indirizzo della commissione parlamentare Agricoltura, presieduta da Paolo De Castro, nella quale esprime la necessità di una politica alimentare e agricola multifunzionale e sostenibile.

In particolare, il Parlamento europeo ha individuato cinque obiettivi della PAC dopo il 2013: garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e il commercio equo; garantire la sostenibilità ambientale ed economica; mantenere l'attività agricola nelle aree svantaggiate e nelle regioni ultraperiferiche; garantire la qualità degli alimenti; contribuire alla biodiversità e alla protezione ambientale, favorendo la crescita 'verde'.

Nella risoluzione si chiede inoltre di affiancare agli strumenti finanziari classici nuovi strumenti economici e finanziari (polizze assicurative, mercati a termine, fondi mutualistici), prevedendo una riserva destinata a rispondere rapidamente a situazioni di crisi.

## **Conferenza sugli esiti del dibattito *online***

Nel corso della conferenza sulla 'PAC dopo il 2013', tenutasi a Bruxelles nei giorni 19-20 luglio 2010, è stata presentata una rassegna dei contributi ricevuti, che sono stati utilizzati per l'elaborazione della comunicazione sul futuro della PAC.

## **Comunicazione della Commissione europea (COM(2010)672)**

Il **18 novembre 2010** la Commissione europea ha presentato la **comunicazione "La politica agricola comune (PAC) verso il 2020 – Rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio"** ([COM\(2010\)672](#)) (per contenuto e iter della comunicazione vedi *infra*).

### ***Consultazione pubblica sulla valutazione d'impatto***

Il 25 gennaio 2011 si è chiusa la consultazione pubblica rivolta agli interessati del settore che intendevano esprimere il proprio parere sulla riforma della politica agricola comune, sulla definizione delle problematiche più importanti, sugli obiettivi dell'azione legislativa e sui possibili scenari futuri dell'agricoltura europea. La valutazione di impatto, sarà pubblicata nell'estate 2011 e terrà conto dei risultati della consultazione.

La **Commissione dovrà presentare le proposte legislative nel mese di luglio 2011.**

## **La risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2011**

*Nell'ambito della risoluzione sul riconoscimento dell' "agricoltura come settore strategico nel contesto della sicurezza alimentare", approvata dal Parlamento europeo in sessione plenaria il 18 gennaio 2011, si afferma che una **forte politica agricola comune** è la base per assicurare un approvvigionamento sicuro di prodotti alimentari a prezzi accessibili, scoraggiare la speculazione su materie prime e aiutare i giovani a intraprendere l'attività agricola, mantenere la vitalità delle zone rurali.*

*Dal punto di vista dell'occupazione, poiché l'Ue avrà bisogno di 4.5 milioni di agricoltori nei prossimi 10 anni, il documento approvato propone di rafforzare le misure esistenti per attrarre i giovani verso l'agricoltura, come i premi d'installazione e i tassi d'interesse agevolati sui prestiti. Sottolinea inoltre la necessità di attuare una PAC più equa, che garantisca una distribuzione equilibrata del sostegno agli agricoltori, sia tra gli Stati membri che al loro interno, una maggiore coesione territoriale e la progressiva eliminazione dei sussidi all'esportazione e invita l'UE a riconoscere l'importanza di sostenere i settori agricoli dei paesi in via di sviluppo. La Pac del futuro dovrà anche permettere la diffusione d'informazioni nutrizionali e favorire la realizzazione di programmi come 'Latte nelle scuole' e 'Frutta nelle scuole'.*



## LA COMUNICAZIONE SULLA NUOVA PAC

La riforma, che si inserisce nell'ambito della strategia "Europa 2020" volta a conseguire una crescita sostenibile, intelligente e inclusiva, intende rendere il settore agricolo europeo più dinamico, competitivo ed efficace. Poiché il quadro finanziario della Pac si concluderà nel 2013, occorre adeguare la nuova PAC del post-2013 alla Strategia Europa 2020.

La **comunicazione della Commissione** ([COM\(2010\)672](#)) indica le tre sfide più importanti e i tre obiettivi principali della nuova PAC.

### ***Le sfide***

- le **sfide economiche** (sicurezza dell'approvvigionamento alimentare, variabilità dei prezzi e crisi e instabilità economica);
- le **sfide ambientali** (emissioni di gas serra, degrado dei terreni, qualità dell'acqua e dell'aria, habitat e biodiversità);
- le **sfide territoriali** (vitalità delle zone rurali, diversità dell'agricoltura nei vari territori dell'UE).

### ***Gli obiettivi***

- **produzione alimentare** economicamente redditizia;
- **gestione sostenibile delle risorse naturali** e azione a favore del clima: promozione della crescita "verde" mediante l'innovazione, attenuazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- **mantenimento** dell'equilibrio territoriale e della **diversità delle zone rurali**: sostegno della vitalità delle aree rurali e dell'occupazione; promozione della diversificazione, della diversità sociale e strutturale nelle zone rurali.

### ***Gli strumenti***

La comunicazione esamina i futuri strumenti che consentiranno di realizzare tali obiettivi.

**Pagamenti diretti**: razionalizzazione degli aiuti e sostegno al reddito, sulla base di criteri economici e ambientali oggettivi ed equi, facilmente comprensibili per il contribuente orientati verso gli agricoltori attivi.

Uno degli approcci possibili potrebbe consistere nel fornire un sostegno di base ai redditi (eventualmente uniforme per regione, ma non forfettario per tutta l'Unione, basato su nuovi criteri e con un massimale predefinito); un pagamento per vincoli naturali specifici (definiti a livello dell'UE) e importi complementari versati tramite le misure di sviluppo rurale; un'opzione limitata di pagamento "accoppiato" per alcune forme di agricoltura particolarmente sensibili. Un regime di sostegno semplice e specifico

dovrebbe rafforzare la competitività delle piccole aziende, ridurre le formalità amministrative e contribuire alla vitalità delle zone rurali.

**Misure di mercato** (intervento pubblico e aiuto all'ammasso privato): possibile adozione di misure di razionalizzazione e di semplificazione, eventualmente introducendo nuovi elementi volti a migliorare il funzionamento della catena alimentare.

Benché tali meccanismi costituissero gli strumenti tradizionali della PAC, le successive riforme hanno potenziato l'orientamento al mercato dell'agricoltura dell'UE riducendo queste misure a "reti di sicurezza", al punto che le scorte pubbliche sono state praticamente eliminate. Mentre nel 1991 le misure di mercato rappresentavano ancora il 92% della spesa della PAC, solo il 7% del bilancio PAC è stato loro destinato nel 2009.

La politica di **sviluppo rurale** ha permesso di rafforzare la sostenibilità economica, ambientale e sociale del settore agricolo e delle zone rurali, ma esiste una forte richiesta di integrare tutti i programmi con le necessarie considerazioni in materia di ambiente, cambiamento climatico e innovazione.

Ai fini di una maggiore efficacia si propone di adottare una strategia basata principalmente sui risultati, eventualmente con obiettivi quantificati. Dovrebbe essere previsto un pacchetto di strumenti per la gestione dei rischi per affrontare le incertezze dei mercati e l'instabilità dei redditi. Gli Stati membri dovrebbero potere fare fronte ai rischi legati alla produzione e al reddito, o con strumenti di stabilizzazione dei redditi compatibile con l'OMC oppure con un sostegno rafforzato agli strumenti assicurativi e ai fondi comuni. Sarebbe auspicabile, altresì, l'introduzione di una nuova ripartizione dei fondi basata su criteri oggettivi.

### ***Le opzioni***

La comunicazione delinea tre opzioni per il futuro orientamento della PAC:

- 1) ovviare alle carenze più urgenti della PAC tramite cambiamenti gradualisti;
- 2) rendere la PAC più ecologica, equa, efficiente ed efficace;
- 3) abbandonare le misure di sostegno al reddito e le misure di mercato e concentrare l'azione sugli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici.

Nell'ambito di tutte e tre le opzioni, la Commissione prevede il mantenimento dell'attuale sistema a due pilastri – un primo pilastro che include i **pagamenti diretti e le misure di mercato**, in cui le norme sono chiaramente definite a livello dell'UE ed è previsto un sostegno erogato a tutti gli agricoltori su base annuale, e un secondo pilastro, comprendente misure pluriennali di **sviluppo rurale**, in cui il quadro di opzioni è fissato a livello dell'UE ma la scelta finale dei regimi spetta agli Stati membri o alle regioni nell'ambito di una gestione congiunta.

Un altro elemento comune a tutte e tre le opzioni è l'idea che il **futuro sistema di pagamenti diretti** non potrà essere basato su periodi di riferimento storici, ma dovrà essere **legato a criteri oggettivi** come peraltro gli stanziamenti per lo sviluppo rurale.

	<b>OPZIONE 1</b>	<b>OPZIONE 2</b>	<b>OPZIONE 3</b>
<b>PAGAMENTI DIRETTI</b>	distribuzione più equa tra gli Stati membri e gli agricoltori	-distribuzione più equa tra gli Stati membri e gli agricoltori; -rendere più verdi i pagamenti diretti ( <i>greening</i> ); -livellamento dei pagamenti; -sostegno ai piccoli agricoltori;	eliminazione graduale dei pagamenti diretti
<b>MISURE DI MERCATO</b>	razionalizzazione e semplificazione delle misure esistenti	razionalizzazione e semplificazione delle misure esistenti	-eliminazione della maggior parte degli interventi; -mantenimento delle misure eccezionali per casi di perturbazioni gravi dei mercati
<b>SVILUPPO RURALE</b>	mantenere la priorità sul cambiamento climatico, sulla biodiversità, sulle bio-energie e sull'innovazione	-priorità all'ambiente, alla ristrutturazione, all'innovazione, al cambiamento climatico e alle iniziative locali -strumenti di gestione del rischio e di stabilizzazione del reddito; -nuovi criteri di distribuzione	focalizzare l'attenzione sulle misure connesse all'ambiente e alla fornitura di beni pubblici

### **Iter della comunicazione**

*Il Consiglio agricoltura del 29 novembre ha avviato uno scambio di opinioni sulla comunicazione e ha ripercorso le tappe dell'evoluzione della politica della PAC negli ultimi anni.*

*Il Consiglio agricoltura del 13 dicembre 2010 ha svolto un dibattito orientativo che si è incentrato sul tema della **produzione alimentare** efficiente, per garantire la quale, secondo molte delegazioni, sarà necessario che la PAC sostenga in qualche modo i redditi agricoli e offra una rete di sicurezza di misure*

*di mercato intese ad aiutare gli agricoltori a far fronte a situazioni di crisi. I pagamenti della PAC dovrebbero anche essere considerati una compensazione per le norme più esigenti che gli agricoltori dell'UE devono rispettare rispetto a quelle applicabili nei paesi terzi. Al tempo stesso la PAC deve migliorare la competitività del settore agricolo, in particolare promuovendo l'innovazione, la ricerca e la formazione. Infine le delegazioni hanno preso in considerazione l'elargizione di una compensazione per difficoltà di produzione in zone soggette a vincoli naturali, necessaria per il mantenimento dell'attività agricola in tutta l'Unione europea e per la tutela della diversità dei paesaggi agricoli.*

*Nell'ambito del **Consiglio agricoltura del 24 gennaio 2011**, la Presidenza ungherese ha confermato la volontà di impegnarsi nel proseguire il lavoro di sostegno al tema della PAC considerandola un tema prioritario. Durante la riunione si è raggiunto un consenso generale sull'obiettivo di sviluppare una gestione sostenibile dell'agricoltura europea nell'ambito della riforma della PAC. Tuttavia, mentre alcune delegazioni hanno sostenuto la proposta della Commissione di fare del primo pilastro la principale **componente ambientale**, altri hanno preferito che le misure ambientali siano parte del secondo pilastro dello sviluppo rurale.*

*Il **26 gennaio 2011** la **Commissione agricoltura del PE** ha discusso la comunicazione sulla PAC sulla base di un documento elaborato dal gruppo di lavoro sulla riforma della PAC che pone una serie di domande su tematiche generali, pagamenti diretti, mercati, sviluppo rurale.*

*Il **Consiglio ambiente del 14 marzo 2011** ha discusso gli aspetti ambientali della politica agricola comune in vista della imminente riforma. In particolare e' stato accolto con favore il fatto che la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione sul clima siano la seconda priorità della futura PAC.*

*Il **Consiglio agricoltura del 17 marzo** ha **approvato conclusioni** sulla [comunicazione](#) nelle quali è stato sottolineato che occorre:*

- che il bilancio comunitario continui ad avere risorse finanziarie commisurate ai suoi obiettivi;*
- che il sostegno diretto al reddito per gli agricoltori continui a essere un elemento essenziale della pac, con particolare riguardo ai costi aggiuntivi che i produttori sostengono per far fronte agli elevati standard ambientali dell'UE;*
- che si assicuri una più equa distribuzione degli aiuti diretti tra gli Stati membri riducendo gradualmente il legame con i riferimenti storici;*
- che si colga l'opportunità della riforma per migliorare il funzionamento della filiera alimentare;*

- *favorire i piccoli agricoltori diminuendo gli oneri burocratici e migliorando la loro competitività indirizzando le risorse sugli agricoltori attivi;*
- *mantenere e migliorare il sostegno alle zone con handicap naturali;*
- *che l'agricoltura dell'UE continui ad essere orientata al mercato e guadagni competitività;*
- *riconoscere la necessità di una situazione di equità tra i produttori dell'UE e quelli dei paesi terzi, per quel che concerne gli standard comunitari;*
- *mantenere l'attività agricola nella sua diversità e sviluppare il potenziale economico delle zone rurali in tutta Europa;*

*Il Consiglio ha riconosciuto inoltre le difficoltà delle zone rurali a causa della mancanza di opportunità lavorative sufficienti per un ricambio generazionale; ha infine accolto con favore l'intenzione della Commissione di stimolare le vendite dirette e la produzione per i mercati locali nonché la competitività dei piccoli agricoltori.*



## LA POLITICA COMUNE DELLA PESCA

### Evoluzione della politica della pesca UE

La politica comune della pesca (PCP) venne istituita formalmente nel 1983, ma le sue origini risalgono all'inizio degli anni settanta quando, originariamente, la pesca rientrava nella politica agricola comune. In quel primo periodo, ci si preoccupò soprattutto di evitare i conflitti tra una nazione e l'altra, nel momento in cui molti paesi di tutto il mondo estendevano le proprie acque territoriali, fino a creare zone economiche esclusive (ZEE) che giungevano fino a 200 miglia nautiche dalle linee di base. Per scongiurare lo sconvolgimento che il regime delle nuove ZEE avrebbe potuto generare, le istituzioni europee si fecero mediatrici di un accordo in base al quale gli Stati membri si concedevano reciprocamente libero accesso alle rispettive acque, così da mantenere le tradizionali prassi e zone di pesca di ogni paese.

In origine dunque la politica comune della pesca non fu un esercizio di regolamentazione sopranazionale, ma un tentativo di preservare la diversità che caratterizzava il tradizionale tessuto dell'industria europea, governando nel contempo la suddivisione delle opportunità di pesca e la risoluzione delle eventuali controversie.

Nel corso dell'ultimo decennio la costante diminuzione degli stock ittici, non soltanto nelle acque europee, ha imposto la necessità, a livello internazionale, di **perseguire una pesca sostenibile**. Di conseguenza, i regolamenti stilati ogni anno dall'UE per fissare i totali ammissibili di cattura (TAC) e i contingenti per le più importanti specie commerciali<sup>1</sup> si sono trasformati da un meccanismo per ripartire una risorsa comune ad un sistema di norme complessivo per proteggere e preservare le popolazioni ittiche vulnerabili.

La stessa industria della pesca si è trasformata: l'aumento dei capitali circolanti nel settore e i progressi tecnologici hanno enormemente incrementato la capacità di cattura e commercializzazione del pesce di cui dispongono i pescatori.

È dunque necessario, secondo le istituzioni europee, un nuovo approccio, che conservi i risultati più positivi ottenuti finora dalla PCP e contemporaneamente offra strumenti nuovi, più specificamente concepiti per promuovere la sostenibilità a lungo termine dell'industria europea della pesca. Un primo passo in questa direzione è stato compiuto nel **2002**, quando l'Unione europea ha intrapreso una **vasta riforma della politica comune della pesca**, seguendo quattro modalità principali:

---

<sup>1</sup> I totali ammissibili di catture (TAC) equivalgono al massimale di catture applicato agli stock ittici commerciali più importanti. Vengono proposti dalla Commissione sulla base di pareri scientifici sullo stato degli stock in questione e decisi dal Consiglio dei ministri competenti per la pesca. I TAC vengono fissati ogni anno per la maggior parte degli stock e ogni due anni per le specie di acque profonde.

- ha incoraggiato un **più profondo coinvolgimento dei soggetti interessati** in tutti gli aspetti dell'elaborazione della politica, sia tramite i canali già esistenti, sia grazie a un nuovo importante esperimento di consultazione permanente: la creazione dei consigli consultivi regionali (CCR);
- i **sussidi sono stati riorientati** per sostenere la vita delle comunità costiere nel periodo in cui l'industria deve ristrutturarsi e la capacità della flotta viene ridotta: gli aiuti alle nuove costruzioni sono stati interrotti, mentre la gestione della capacità è ritornata agli Stati membri;
- i **regolamenti sono stati semplificati e razionalizzati**, per ridurre gli oneri che gravano su pescatori e amministratori, nonché per garantire regole uniformi in materia di controllo e applicazione;
- le decisioni annuali concernenti TAC e contingenti sono state subordinate in maniera sempre più rigorosa a impegni strategici a lungo termine, grazie all'entrata in vigore di **piani pluriennali**.

I principi fondamentali su cui la PCP attualmente si fonda sono formulati nel cosiddetto «**regolamento di base**» (regolamento (CE) n. **2371/2002** relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca) che ha costituito la base giuridica fondamentale per tutta la successiva legislazione in materia di pesca adottata a livello di Unione europea.

Secondo questo testo, approvato dai ministri competenti per la pesca degli allora 15 Stati membri dell'Unione europea, lo scopo della PCP è promuovere **pesca e acquacoltura sostenibili** in un **ambiente marino sano** in grado di sostenere **un'industria economicamente vitale**, che offra **occupazione e opportunità alle comunità costiere**.

Allo stato attuale, le principali attività della politica comune della pesca sono:

- fissare le norme per garantire che la pesca europea sia **sostenibile** e non arrechi danno all'ambiente marino. Esistono tre tipi di norme sulla pesca:
  - **le limitazioni dello sforzo di pesca** che impongono restrizioni sulle **dimensioni** della flotta inviata in mare e sul **tempo** trascorso a pescare;
  - **i limiti di cattura** impongono restrizioni sui **quantitativi di pesce** che possono essere catturati;
  - **le misure tecniche** stabiliscono **come e dove** si può pescare. Possono servire ad esempio a proteggere gli esemplari giovani (novellame), ad incoraggiare l'impiego di attrezzature più selettive o a prevenire gravi danni all'ambiente marino.
- fornire alle autorità nazionali gli strumenti per far rispettare tali norme e punire chi le viola, attraverso un **sistema di controllo** finalizzato a:
  - garantire che vengano catturati solo i quantitativi di pesce autorizzati
  - raccogliere i dati necessari per gestire le opportunità di pesca
  - chiarire il ruolo svolto dai paesi dell'UE e dalla Commissione

- assicurare che le norme siano applicate con le stesse modalità a tutti i pescatori e che esistano sanzioni uniformi in tutta l'UE
- garantire che i prodotti della pesca siano tracciabili e controllati in tutte le fasi del ciclo di approvvigionamento, dalla cattura alla tavola.

Il sistema – di recente aggiornato - è attualmente disciplinato dal regolamento (CE) n.1224/2009 sui controlli nel settore della pesca, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2010 e ha modernizzato radicalmente la strategia dell'UE in questo settore.

- controllare le **dimensioni della flotta peschereccia europea** per evitare che cresca ulteriormente. In base al "regime di entrata/uscita"<sup>2</sup>, la capacità, espressa in tonnellate, non può superare il livello del 1° gennaio 2003 (o della data di adesione, per i paesi che hanno aderito all'UE successivamente). Per garantire il rispetto di questa soglia, tutti i pescherecci dell'UE vengono iscritti nel registro della flotta comunitaria, aggiornato ogni trimestre. La Commissione pubblica inoltre un bollettino statistico online che mostra come i paesi dell'UE gestiscono la capacità della loro flotta;
- fornire **finanziamenti e sostegno tecnico** per le iniziative che rafforzano la sostenibilità del settore, attraverso il Fondo europeo per la pesca (FEP) che dispone di un bilancio di 4,3 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. I progetti vengono finanziati sulla base di piani strategici e programmi operativi elaborati dalle autorità nazionali. I finanziamenti del FEP sono destinati a cinque settori prioritari:
  - adeguamento della flotta (demolizione dei pescherecci, ecc.)
  - acquacoltura, trasformazione, commercializzazione e pesca in acque interne (ad esempio per promuovere la transizione verso metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente)
  - misure di interesse comune (migliorare la tracciabilità o i sistemi di etichettatura, ecc.)
  - sviluppo sostenibile delle zone di pesca (ad esempio per diversificare l'economia locale)
  - assistenza tecnica per finanziare la gestione del fondo.
- **condurre negoziati per conto dei paesi dell'UE** con il resto del mondo nell'ambito delle organizzazioni internazionali della pesca. Oltre un quarto del pesce catturato dai pescherecci europei viene in realtà pescato al di fuori delle acque dell'UE: circa l'8% delle catture europee (2004-06) rientra nel quadro di accordi di pesca stipulati con paesi extra UE, mentre un ulteriore 20% avviene in alto mare, soprattutto nelle regioni di cui si

---

<sup>2</sup> In base al regime di entrata/uscita, qualsiasi aumento della capacità della flotta di uno Stato membro deve essere controbilanciato da un ritiro di capacità per lo meno equivalente.

occupano le organizzazioni regionali per la gestione della pesca. Essendo una delle maggiori potenze nel campo della pesca e il più grande mercato unico di prodotti ittici, l'UE svolge anche un ruolo importante nel migliorare la gestione del settore attraverso una serie di organizzazioni internazionali. Ciò implica lo sviluppo e l'attuazione di politiche riguardanti la gestione della pesca e, in generale, il diritto del mare. L'UE opera in stretta collaborazione con i partner internazionali attraverso le Nazioni Unite, in particolare l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), e mediante altri organismi, come ad esempio l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

- aiutare i produttori, le imprese di lavorazione e i distributori ad ottenere un **prezzo equo** per i loro prodotti e garantire al consumatore la **qualità del pesce** acquistato. La politica comune della pesca (PCP) interviene in ogni fase:
  - il sistema di organizzazione comune del mercato dell'UE consente di ridurre le variazioni nell'offerta e nei prezzi, con vantaggi per i pescatori, l'industria di trasformazione e i consumatori
  - in base a tale sistema, gli operatori di diverse regioni vengono raggruppati in organizzazioni di produttori che pianificano la produzione e sviluppano strategie di marketing
  - la Commissione collabora con gli operatori del settore per garantire che le etichette rechino informazioni corrette per i consumatori e che i prodotti della pesca siano tracciabili al 100%
  - la promozione degli scambi con l'estero è una componente essenziale delle relazioni dell'industria europea con il resto del mondo, soprattutto se si considera che l'UE è il più grande mercato al mondo per i prodotti della pesca
  - tutti i prodotti ittici venduti nell'UE devono rispettare rigorose norme di igiene alimentare.
- contribuire allo **sviluppo di un'acquacoltura europea dinamica** (allevamenti di pesci, alghe e altre specie marine). In Europa, l'acquacoltura rappresenta circa il 20% della produzione di pesce e dà lavoro a circa 65.000 persone. È un'attività rinomata per gli elevati standard dei suoi prodotti e metodi di produzione. Nonostante l'elevata qualità, nell'UE la produzione è rimasta più o meno invariata dal 2000, mentre nel resto del mondo è aumentata di un terzo. Da un esame più attento secondo la Commissione emerge che i diversi settori dell'acquacoltura europea si sviluppano in direzioni quasi opposte: mentre la produzione di pesci di mare continua a crescere, negli ultimi anni l'allevamento di molluschi e di pesci d'acqua dolce ha registrato un costante calo. Lo sviluppo di un'industria dell'acquacoltura più competitiva e rispettosa dell'ambiente è un obiettivo prioritario dei finanziamenti europei, sia attraverso il Fondo europeo per la pesca che nell'ambito dei programmi UE per la ricerca. A

tale proposito si ricorda che nell'aprile 2009 la Commissione ha presentato una comunicazione in cui propone una strategia per il futuro dell'acquacoltura europea;

- **finanziare la ricerca scientifica e la raccolta di dati**, per alimentare le politiche e il processo decisionale. L'UE è uno dei principali fruitori e finanziatori della ricerca nel campo della pesca. La politica della pesca dell'UE fornisce sostegno ai programmi nazionali per la raccolta di dati, nonché al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e al Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, dai quali dipende per ottenere pareri scientifici diretti. L'UE investe molto anche nei progetti di ricerca avanzata di lungo termine attraverso i suoi programmi quadro per la ricerca. Il sesto programma quadro (2002-2006) ha erogato 160 milioni di euro per finanziare circa 50 progetti di ricerca riguardanti la pesca e 75 progetti di acquacoltura. Il settimo programma quadro, avviato nel 2007, pone un forte accento sulla ricerca intersettoriale nel campo delle scienze marine. In una prima fase l'UE ha selezionato 11 progetti di pesca e/o acquacoltura, per un importo complessivo di 32 milioni di euro. Nell'UE la gestione della pesca si basa molto sui pareri scientifici ed ha quindi bisogno di dati precisi, pertinenti e aggiornati. Dal 2001 la politica comune della pesca stanziava fondi per aiutare le amministrazioni nazionali a raccogliere dati economici e biologici su tutti gli aspetti della gestione della pesca e per renderli pubblicamente disponibili. L'attuale quadro per la raccolta dati si applica fino al 2013 e prevede finanziamenti pari a 50 milioni l'anno per i programmi nazionali.

### **Il libro verde e la consultazione pubblica del 2009**

Il 22 aprile 2009 la Commissione ha presentato il [Libro verde](#) sulla riforma della politica comune della pesca cui ha fatto seguito una consultazione che si è conclusa il 31 dicembre 2009.

L'ampio dibattito sulla gestione della pesca nell'UE ha ottenuto contributi da parte di cittadini, organizzazioni e paesi membri e i risultati sono stati sintetizzati in un [documento di lavoro](#) (SEC(2010)428).

Il libro verde partiva da una serie di considerazioni sulle cause della situazione di crisi:

- troppi pescherecci a fronte di scarse risorse disponibili: gli stock ittici europei sono sottoposti ad eccessivo sfruttamento e le flotte continuano ad essere sovradimensionate rispetto alle risorse esistenti;
- per molti settori legati alla pesca, dunque, questa non rappresenta più un'attività redditizia;
- a fronte di una continua diminuzione del prelievo ittico nelle acque europee si importa oltre la metà del pesce che si consuma;

- l'elevata volatilità dei prezzi del petrolio e la crisi finanziaria hanno inferto un altro duro colpo all'industria alieutica.

Il documento sottolineava l'importanza di considerare la politica della pesca fortemente condizionata e intrecciata dalle altre politiche e problematiche connesse alle attività marittime: l'accesso allo spazio marittimo e l'esistenza di ecosistemi marini sani sono, ad esempio, fattori che influenzano fortemente le capacità di pesca; peraltro il cambiamento climatico sta avendo grosse ripercussioni negative sull'abbondanza e sulla distribuzione degli stock ittici. Di conseguenza occorre considerare la **sostenibilità ecologica della pesca** un aspetto fondamentale a livello globale.

Il libro verde indicava poi gli obiettivi che la futura riforma della pesca dovrebbe perseguire:

- riformare la strategia di controllo al fine di garantire l'effettiva attuazione delle decisioni e parità di condizioni in tutti gli Stati membri;
- proseguire la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, per contrastare l'esercizio di tali attività nelle acque europee e impedire l'importazione di eventuali prodotti da esse derivanti;
- proteggere habitat e specie vulnerabili;
- sostenere l'attuazione della strategia per l'ambiente marino ai fini della tutela ambientale degli ecosistemi marini;
- intraprendere una nuova strategia per l'acquacoltura che consenta di rimuovere gli ostacoli attuali allo sviluppo del settore;
- elaborare e attuare ulteriori piani di gestione a lungo termine intesi a ridurre la pressione di pesca sulle risorse sottoposte ad eccessivo sfruttamento;
- assicurare una maggiore trasparenza per i consumatori e una migliore tracciabilità della produzione lungo tutta la catena di commercializzazione.

### **Le linee guida del futuro programma PCP**

Il pacchetto della riforma sarà composto da cinque parti (come preannunciato dal Commissario agli affari marittimi e alla pesca, Maria Damanaki, in occasione di una audizione presso la Commissione Pesca del PE nel mese di ottobre 2010):

- una comunicazione che illustrerà il contenuto delle proposte;
- una comunicazione sulla dimensione internazionale della riforma con riferimento sia alle organizzazioni internazionali, sia a quelle regionali, sia agli accordi di partnership;
- una proposta con le direttive per il funzionamento della PCP;
- una proposta sulla riforma della politica dei mercati;
- una proposta sulla nuova politica marittima integrata.

In una pubblicazione curata dalla DG Affari marittimi e pesca sono esposti alcuni punti cardine della prossima riforma della politica comune della pesca.

Il documento indica inoltre come obiettivi:

- la garanzia di ecosistemi marini sani;
- la redditività del settore della pesca;
- lo sviluppo di una politica sostenibile della pesca;
- il miglioramento del contributo dell'acquacoltura allo sviluppo delle regioni costiere;

Sostiene inoltre la necessità di integrare la politica marittima e quella ambientale, la politica estera, la pianificazione territoriale e le politiche relative alla conservazione delle risorse, nonché di assicurare la trasparenza della catena distributiva, l'aiuto ai paesi in via di sviluppo, attraverso nuove forme di cooperazione regionale, per garantire una pesca sostenibile nelle loro acque.

### **La relazione sul Fondo comune della pesca**

Il 7 febbraio 2011 la Commissione ha presentato, ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Fondo europeo della pesca (FEP), una [relazione](#) (COM(2011)37) sull'effettiva applicazione del FEP, basata su un esame ed una valutazione, da parte della Commissione, delle relazioni annuali degli Stati membri e delle altre informazioni disponibili.

La relazione si riferisce all'esercizio 2009 ed è completata da una breve sintesi dell'applicazione del FEP in ogni Stato membro e da tabelle sull'esecuzione finanziaria.

Il Fondo europeo per la pesca (FEP) fornisce finanziamenti agli operatori della pesca e alle comunità costiere per aiutarli ad adattarsi al mutare delle condizioni, salvaguardando gli aspetti ecologici, e renderli flessibili dal punto di vista economico.

Il FEP dispone di un bilancio di 4,3 miliardi di euro per il periodo 2007-2013. Sono disponibili finanziamenti per tutti i comparti del settore: pesca in mare e in acque interne, acquacoltura (allevamento di pesci, molluschi e piante acquatiche) e trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici. Le comunità di pescatori più colpite dai recenti cambiamenti avvenuti nel settore ricevono una particolare attenzione.

I progetti vengono finanziati sulla base di piani strategici e programmi operativi elaborati dalle autorità nazionali. I finanziamenti del FEP sono destinati a cinque settori prioritari:

- adeguamento della flotta (demolizione dei pescherecci, ecc.)
- acquacoltura, trasformazione, commercializzazione e pesca in acque interne (ad esempio per promuovere la transizione verso metodi di produzione più rispettosi dell'ambiente);
- miglioramento della tracciabilità o dei sistemi di etichettatura;
- sviluppo sostenibile delle zone di pesca (ad esempio per diversificare l'economia locale)

- assistenza tecnica per finanziare la gestione del fondo.

## **L'acquacoltura**

In Europa, l'acquacoltura rappresenta **circa il 20% della produzione di pesce** e, nonostante gli standard di qualità raggiunti, nell'UE la produzione è rimasta invariata dal 2000, mentre nel resto del mondo è aumentata di un terzo. Con riguardo ai suoi vari settori, a fronte di una crescita della produzione di pesci di mare, l'allevamento di molluschi e di pesci d'acqua dolce è in calo.

I finanziamenti europei per l'acquacoltura avvengono tramite il [Fondo europeo per la pesca \(FEP\)](#) nonché nell'ambito dei [programmi UE per la ricerca](#). Nel mese di aprile 2009 la Commissione ha presentato una [comunicazione](#) dal titolo "Costruire un futuro sostenibile per l'acquacoltura – Un nuovo impulso alla strategia per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea" (COM(2009)162) nella quale, tra l'altro, invita il Parlamento, il Consiglio e tutte le parti interessate a sostenere questa strategia per l'acquacoltura europea. Invita inoltre le autorità pubbliche e i soggetti interessati a lavorare in partenariato, a livello comunitario, nazionale e locale, per liberare il potenziale di sviluppo esistente, nel rispetto delle norme sanitarie più elevate e garantendo nel contempo la sostenibilità ambientale del settore.

## GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI (OGM)

Il 13 luglio 2010 la Commissione europea ha presentato una [proposta di regolamento](#) che modifica la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) (COM(2010)375), al fine di consentire agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione degli OGM, autorizzati a livello di UE, in tutto il loro territorio o in parte di esso.

Accompagnano la proposta di regolamento una [comunicazione](#) sulla libertà per gli Stati membri di decidere in merito alla coltivazione di colture geneticamente modificate (COM(2010)380) e una nuova raccomandazione sulla coesistenza tra colture geneticamente modificate e colture tradizionali e/o biologiche.

L'Unione europea ha adottato tra il 2001 e il 2003 un quadro giuridico completo per l'autorizzazione dei prodotti costituiti o ricavati da organismi geneticamente modificati (OGM). La procedura di autorizzazione riguarda l'uso degli OGM per gli alimenti e i mangimi, la trasformazione industriale e la coltivazione e l'uso dei prodotti da essi derivati per scopi alimentari e per la produzione di mangimi.

**Il sistema di autorizzazioni dell'Unione europea mira ad evitare gli effetti nocivi degli OGM sulla salute umana e animale e sull'ambiente e a creare un mercato interno per questi prodotti.** Due testi legislativi, la direttiva 2001/18/CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e il regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, disciplinano l'autorizzazione che precede la commercializzazione degli OGM. Entrambi gli atti fissano criteri scientifici per la valutazione dei rischi potenziali per la salute umana, la salute animale e l'ambiente, nonché requisiti di etichettatura. Inoltre, il regolamento (CE) n. 1830/2003 definisce regole per la tracciabilità e l'etichettatura degli OGM e per la tracciabilità degli alimenti e dei mangimi prodotti da OGM.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e le autorità scientifiche degli Stati membri sono responsabili della valutazione scientifica. Il ruolo degli Stati membri è particolarmente importante nella procedura di autorizzazione degli OGM destinati alla coltivazione, poiché spetta a loro condurre la valutazione iniziale di rischio ambientale.

Sulla base di tale quadro giuridico, sono state finora autorizzate la coltivazione e/o il collocamento sul mercato UE degli OGM e l'impiego dei loro prodotti derivati nella catena alimentare umana e animale delle seguenti piante geneticamente modificate: **un tipo di barbabietola da zucchero, tre tipi di soia, tre tipi di colza oleaginosa, sei prodotti a base di cotone e 22 a base di mais.** Inoltre, una **patata da fecola geneticamente modificata**, conosciuta con il nome di "**Amflora**", è stata autorizzata alla coltura e alla lavorazione industriale il 2 marzo 2010. Questa patata da fecola ha aumentato il tenore di amido all'amilopectina. La fecola è destinata a usi industriali come la produzione della carta.

Dall'adozione del quadro giuridico, **sei Stati membri hanno vietato o limitato la coltivazione degli OGM** sul proprio territorio attraverso l'adozione delle misure di salvaguardia previste, riferite a singoli OGM autorizzati o al divieto generico delle sementi geneticamente modificate.

**Secondo le conclusioni del Consiglio ambiente del dicembre 2008, l'attuale quadro legislativo sugli OGM è completo ed è necessario attuare meglio le disposizioni esistenti, in particolare riguardo alla coltivazione.** Tali conclusioni identificano aree specifiche di miglioramento dell'attuazione delle norme in materia di OGM, sulle quali stanno lavorando la Commissione e l'EFSA in collaborazione con gli Stati membri: si tratta tra l'altro dell'aggiornamento delle linee guida dell'EFSA sulla valutazione del rischio ambientale; dell'ulteriore rafforzamento del monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio delle colture OGM; della redazione di una relazione sulle implicazioni socioeconomiche degli OGM.

Le conclusioni del Consiglio del 2008 si soffermavano anche sugli aspetti regionali della coltivazione degli OGM, sia nel contesto della valutazione scientifica del rischio sia in termini di implicazioni socioeconomiche specifiche. Successivamente, i Paesi Bassi hanno presentato una dichiarazione ai Consigli Agricoltura e Ambiente del 23 marzo 2009, in cui chiedono alla Commissione di trovare una soluzione alla questione della coltivazione degli OGM che tenga conto della dimensione socioeconomica di tale coltivazione e mantenga il mercato interno degli alimenti e dei mangimi GM. L'Austria, con il sostegno di dodici Stati membri (Bulgaria, Cipro, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Ungheria e Slovenia), durante il Consiglio Ambiente del 25 giugno 2009 ha presentato un documento che sottolineava la questione della sussidiarietà connessa alla coltivazione e proponeva di inserire nella legislazione una clausola di opt-out per la coltivazione.

Anche sulla base di tali premesse, gli orientamenti politici per la nuova Commissione tracciati dal presidente Barroso a settembre 2009 facevano riferimento al principio della sussidiarietà nel campo degli OGM quale esempio di equilibrio non sempre corretto tra il quadro normativo UE e la necessità di tener conto della diversità in un'Unione europea composta da 27 Stati membri. Secondo tali orientamenti, dovrebbe essere possibile combinare il sistema di autorizzazioni dell'UE con la libertà per gli Stati membri di decidere se desiderano coltivare colture GM sul loro territorio oppure no.

La comunicazione della Commissione propone di attuare la libertà per gli Stati membri di consentire la coltivazione degli OGM adottando un approccio flessibile, che consenta di raggiungere il giusto equilibrio tra il mantenimento del sistema delle autorizzazioni dell'UE basato sulla valutazione scientifica dei rischi sanitari e ambientali e l'esigenza di garantire agli Stati membri la libertà di affrontare le questioni nazionali, regionali o locali specifiche legate alla coltivazione degli OGM.

Tale approccio prevede:

- come primo passo, una **revisione della raccomandazione sulla coesistenza** (2003/556/CE) di colture OGM con colture convenzionali e/o

organiche che garantisce agli Stati membri maggiore flessibilità per tener conto delle loro condizioni locali, regionali e nazionali nell'adozione di misure di coesistenza;

- in un secondo momento, **l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio della proposta di regolamento** che prevede la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare, a determinate condizioni, la coltivazione di tutti gli OGM o di uno in particolare su tutto il loro territorio o parte di esso. Ciò consentirà agli Stati membri di affrontare le questioni nazionali o locali specifiche legate alla coltivazione degli OGM indipendentemente dalla procedura di autorizzazione.

Secondo la Commissione tale approccio alla coltivazione degli OGM, pur mantenendo il sistema di autorizzazione degli OGM dell'Unione europea, che continuerà ad essere applicabile, e la libera circolazione e importazione di alimenti, mangimi e sementi GM, soddisferà le richieste di alcuni Stati membri e sarà sostenuto dalle parti interessate e dall'opinione pubblica.

## **Il contenuto della proposta di regolamento**

Un certo numero di Stati membri vuole avere la possibilità di non coltivare OGM. Inoltre, un certo numero di regioni si sono dichiarate "senza OGM". I motivi alla base del divieto degli OGM in un dato paese o della decisione di dichiarare una regione "senza OGM" sono vari e vanno da giustificazioni di tipo agronomico legate alle difficoltà di garantire la coesistenza, a motivazioni di carattere politico o economico, ad esempio la volontà di soddisfare la domanda dei mercati dei prodotti senza OGM. In altri casi, gli Stati membri vogliono salvaguardare alcune zone in linea con le politiche nazionali sulla biodiversità o con altri obiettivi ad ampio raggio di conservazione della natura.

Alcuni di questi Stati membri hanno vietato la coltivazione di OGM invocando la clausola di salvaguardia prevista nell'articolo 23 della direttiva 2001/18/CE o le misure di emergenza citate all'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonostante l'obiettivo di tali articoli sia esclusivamente quello di far fronte agli eventuali nuovi rischi che dovessero emergere successivamente alla concessione di un'autorizzazione, motivo per cui, secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) tali misure non sono giustificate da un punto di vista scientifico.

In questo contesto, la **proposta di regolamento intende dunque fornire una base giuridica specifica** all'interno dell'attuale quadro normativo dell'UE sugli OGM per autorizzare gli Stati membri a limitare o vietare la coltivazione degli OGM, autorizzati a livello di UE, in tutto il loro territorio o in parte di esso in ragione delle loro condizioni specifiche. Il rigoroso sistema di autorizzazione già in atto, che è basato sulla valutazione scientifica dei rischi sanitari e ambientali, rimane invariato. Secondo il quadro giuridico che disciplina l'autorizzazione degli OGM, infatti, il grado di protezione della salute umana/animale e dell'ambiente

scelto nell'UE non può essere rivisto da uno Stato membro e tale situazione a parere della Commissione non deve essere alterata.

Tale modifica è apportata inserendo un nuovo articolo 26 *ter* nella direttiva 2001/18/CE, che consente agli Stati membri di adottare misure nazionali volte a limitare o vietare la coltivazione di tutti o di taluni OGM in tutto il loro territorio o in parte di esso senza utilizzare la clausola di salvaguardia a tale scopo e dunque per motivi diversi da quelli già previsti dalle norme UE, che contemplano procedure per tener conto dei rischi per la salute e per l'ambiente che un OGM destinato alla coltivazione potrebbe comportare. La modifica si applicherà agli OGM autorizzati per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829/2003, che disciplina anche le domande relative alla coltivazione di OGM destinati ad essere usati quali materiali di base per la successiva produzione di alimenti e mangimi. Essa si applicherà altresì alla coltivazione di tutte le varietà di sementi e materiali di moltiplicazione delle piante immesse in commercio a norma della legislazione UE pertinente.

La proposta definisce due serie di condizioni alle quali è subordinata l'adozione di misure da parte degli Stati membri:

- in primo luogo, le **misure nazionali dovranno essere assunte per motivi diversi da quelli già previsti dalle norme UE**, legati alla valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull'ambiente che potrebbero derivare dall'emissione deliberata o dall'immissione in commercio di OGM;
- in secondo luogo, **la libertà garantita agli Stati membri riguarderà esclusivamente la coltivazione degli OGM**, ma non l'immissione in commercio e l'importazione di sementi GM autorizzate che dovranno continuare liberamente. Le misure nazionali dovranno quindi essere conformi al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare per quanto concerne il principio di non discriminazione tra prodotti nazionali e non nazionali, e le disposizioni relative alle restrizioni quantitative agli scambi tra Stati membri (articoli 34 e 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardanti la libera circolazione delle merci). Le misure dovranno altresì rispettare gli obblighi internazionali dell'UE, in particolare quelli nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio.

Diversamente da quanto previsto dalla esistente clausola di salvaguardia, le decisioni degli Stati membri non dovranno essere autorizzate dalla Commissione, ma al fine di garantire la trasparenza, gli Stati membri che intendono adottare eventuali misure dovranno comunicarle, unitamente alle relative motivazioni, alla Commissione e agli altri Stati membri un mese prima della loro adozione.

## **La raccomandazione**

Insieme alla comunicazione e alla proposta di regolamento, la Commissione il 13 luglio 2010 ha adottato una nuova [raccomandazione](#) sugli orientamenti relativi

allo sviluppo di misure nazionali di coesistenza che sostituisce la precedente raccomandazione del 2003.

In linea con l'articolo 26 *bis* della direttiva 2001/18/CE, gli Stati membri possono adottare, nelle zone in cui sono coltivati gli OGM, misure opportune (cosiddette di coesistenza) per evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti..

Rispetto alla precedente raccomandazione sulla coesistenza, gli **orientamenti non vincolanti compresi nella nuova** consentono agli Stati membri una maggiore flessibilità nella definizione delle misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM in colture convenzionali e organiche. Vi è quindi spazio per misure destinate a limitare il tenore di OGM anche a livelli inferiori alla soglia di etichettatura dello 0,9% per gli alimenti e i mangimi tradizionali. La raccomandazione chiarisce anche che gli Stati membri possono fissare un'area esente da OGM e nello stesso tempo costituisce uno strumento di orientamento migliore affinché gli Stati membri possano sviluppare le loro strategie sulla coesistenza.

## **I**ter

*La proposta di regolamento, che segue la procedura di codecisione, è stata assegnata alla Commissione Ambiente, salute e sicurezza alimentare del Parlamento europeo con il parere di tre Commissioni: Industria, Agricoltura e Affari giuridici. Nel [progetto di risoluzione legislativa](#), relatrice Corinne Lepage, vengono proposti emendamenti al testo della Commissione, volti, tra l'altro:*

- a modificare la base giuridica del regolamento (dall'articolo 114 all'articolo 192 del TFUE), attesa la presa in considerazione da parte degli Stati membri di fattori connessi alla protezione florofaunistica, alla destinazione dei suoli o all'assetto territoriale, su cui mantengono importanti competenze;*
- a sottolineare l'esigenza di migliorare il processo di valutazione del rischio a livello dell'Unione europea, consentendo agli Stati membri di invocare motivi ambientali, senza che essi rimettano necessariamente in discussione la suddetta valutazione.*

*L'Assemblea plenaria del Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta nell'ambito della sessione plenaria del 7 giugno 2011.*

*Il Consiglio agricoltura del 27 settembre 2010 ha tenuto uno scambio di opinioni sulla **comunicazione**. Nel corso della riunione la maggior parte delle delegazioni ha espresso le proprie preoccupazioni sulle due questioni sollevate dalla Presidenza, cioè impatto economico e conseguenze per il mercato interno; compatibilità della proposta con le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio e del mercato interno.*

*Il Consiglio Ambiente del 15 ottobre 2010, nel discutere la **proposta di regolamento**, ha chiesto alcuni chiarimenti al fine di garantire che il progetto di legge sia realmente giuridicamente applicabile.*

*Il 14 marzo 2011 il **Consiglio ambiente** ha discusso una lista di motivazioni che gli Stati membri potrebbero addurre per vietare la coltivazione di OGM e una parte degli intervenuti ha stimato l'elenco una buona base di partenza per la discussione, nonostante taluni aspetti da chiarire ulteriormente, in particolare: il valore giuridico della lista; l'effettiva applicabilità di talune motivazioni come la morale pubblica o l'ordine pubblico; la possibile estensione della lista, ritenuta non esaustiva, ovvero l'adozione di una lista aperta; la compatibilità delle motivazioni di carattere ambientale con il mantenimento della centralità del ruolo dell'EFSA; la compatibilità delle motivazioni illustrate con le regole OMC.*

\*\*\*\*\*

*In materia di OGM si segnala inoltre che il 17 marzo 2011 il **Consiglio agricoltura** non ha raggiunto una maggioranza qualificata su tre richieste di autorizzazione di immissione sul mercato di prodotti con organismi geneticamente modificati (cotone e due tipi di mais), che pertanto saranno rinviate alla Commissione europea per la successiva adozione ai sensi delle procedure di comitologia.*

*Nella medesima data, si è svolto a Bruxelles il primo di una serie di dibattiti sugli OGM, in particolare sulla valutazione dei rischi degli OGM, presieduto da John Dalli, Commissario alla sanità e tutela dei consumatori, per iniziativa della DG salute e tutela dei consumatori.*